UNIVERSITÀ DI TRENTO

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO DEI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Management, in data 21.07.2026

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI 3

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE 3

ART. 3 – ESAME DI PROVA FINALE 4

ART. 4 – REQUISITI PER L'ESAME DI PROVA FINALE 4

ART. 5 – COMMISSIONE D'ESAME DI PROVA FINALE 4

ART. 6 – DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA E REGISTRAZIONE DELLO STATUS DI LAUREATO 5

ART. 7 – RILASCIO DEL DIPLOMA DI LAUREA 5

ART 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI 5

Allegato 1 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL VOTO DI LAUREA 6

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
   a) Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, definita in base alle disposizioni del presente regolamento.
   b) Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
   c) Laureando/-a: studente che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che ha preso iscrizione ad un appello di Prova finale.
   d) Commissione Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/-a.
   e) Supervisore: docente che supervisiona l'attività svolta dallo/-a studente per la Prova finale (ad es., docente che valuta l'elaborato scritto, quando presente).
   f) Valutazione Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale è espressa dalla Commissione con un voto approvato/non approvato.
   g) Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati all'Esame di Prova finale e/o alla carriera dello/a studente in aggiunta alla votazione in centodecimi, ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA PROVA FINALE

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale è definito dal Regolamento didattico del corso di studio e può variare a seconda del corso di studio.
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/a, verificando nell'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari. Gli obiettivi e i contenuti della Prova finale sono definiti dal Regolamento didattico del corso di studio. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio adottate dal Dipartimento sono pubblicate sui portali dei corsi di studio nella pagina internet di Ateneo.

ART. 3 – ESAME DI PROVA FINALE

1. L'Esame di Prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto su un tema approvato dal Supervisore. Il tema dell'elaborato scritto può riferirsi anche all'esperienza di tirocinio.
2. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o DSA possono richiedere, anche per la prova finale, l'adozione di misure compensative o lo svolgimento di prove equipollenti, analogamente a quanto previsto per gli esami di profitto. Le modalità sono definite d'intesa con il/la supervisore, previa richiesta dell'interessato/a.
3. Il ruolo di Supervisore è svolto da un docente dell'Ateneo o da un docente esterno titolare presso il DEM di un insegnamento coerente con il percorso formativo dello/a studente.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ESAME DI PROVA FINALE

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. Lo/la studente che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà compilare la Domanda di conseguimento titolo nella propria area riservata di Esse3, almeno 10 giorni prima della data prevista.
3. La Prova finale sostenuta dal/la laureando/a con carriera non completa, non è valida e sarà annullata con Decreto Rettorale.

ART. 5 – COMMISSIONE D'ESAME DI PROVA FINALE

1. La Commissione per l'Esame di Prova finale è nominata dal/la Direttore/Direttrice del Dipartimento. Essa è composta da almeno due membri scelti tra i docenti afferenti al Dipartimento e tra i docenti titolari di insegnamenti coerenti con il percorso formativo dello/a studente e include, di norma, il Supervisore.
2. Il/La Direttore/Direttrice provvederà a individuare tra i componenti della Commissione un docente del Dipartimento al quale affidare il compito di Presidente. Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di Prova finale sia particolarmente elevato, il/la Direttore/Direttrice può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.
3. Il voto della Prova finale è espresso in termini di approvato/non approvato e come tale non contribuisce alla definizione della media di riferimento per il voto finale. La verbalizzazione dell'esito avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro" non consentito. L'esito dell'Esame di Prova finale viene notificato nell'area riservata dello/a studente.

ART. 6 – DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA E REGISTRAZIONE DELLO STATUS DI LAUREATO

1. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, viene determinato dall'Ufficio competente, entro i 30 giorni di calendario successivi dall'Esame di Prova finale applicando i criteri definiti nell'allegato 1 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Nei 30 giorni successivi alla Prova finale, l'Ufficio competente completa i controlli sulla carriera dello/a studente e definisce il punteggio di laurea, comunicandolo contestualmente all'interessato/a. A far data dalla suddetta comunicazione lo status di laureato/a viene registrato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno della Prova finale.

ART. 7 – RILASCIO DEL DIPLOMA DI LAUREA

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente potrà, nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.
2. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

ART 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con gli appelli di prova finale a partire dalla sessione di luglio 2027, prima sessione dell'a.a. 2026-27.

ALLEGATO 1 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL VOTO DI LAUREA

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

1. **Calcolo della media**
2. **Conversione in centodecimi**
3. **Punti aggiuntivi**
4. **Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, esclusi gli esami in sovrannumero e il voto dell'esame più basso. Nel calcolo della media la valutazione "30 e lode" viene considerata pari a 31 trentesimi.

2. Conversione in centodecimi

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media delle votazioni degli esami sostenuti, ponderata per il numero di crediti a essi associato. La media ottenuta, espressa in trentesimi, viene moltiplicata per 3,86. Il risultato, arrotondato all'intero più vicino, concorre con i punti aggiuntivi, alla determinazione del voto di laurea che sarà espresso in centodecimi.

3. Punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi possono essere aggiunti i seguenti punti per:

a) Qualità dell'elaborato scritto e dell'Esame di Prova Finale. La Commissione attribuisce un punteggio fino a 3 punti sulla base della qualità complessiva dell'elaborato, valutando in particolare il linguaggio tecnico-scientifico, la capacità di analisi critica e di argomentazione, nonché la correttezza, la completezza e l'approfondimento dei contenuti.

- 1 punto: elaborato che si distingue per la correttezza del linguaggio tecnico-scientifico, dei contenuti e dell'argomentazione, evidenziando un livello qualitativo superiore a quello ordinariamente richiesto per il superamento della prova finale.
- 2 punti: elaborato che si distingue per la qualità del linguaggio tecnico-scientifico, la buona capacità di analisi critica e di argomentazione e la correttezza, completezza e adeguato approfondimento dei contenuti.

- 3 punti: elaborato che si distingue per l'elevata qualità del linguaggio tecnico-scientifico, l'approfondita capacità di analisi critica e di argomentazione e per la correttezza, completezza e significativo approfondimento dei contenuti.

b) Qualità della carriera (fino a un massimo di 4 punti):

- 1 punto per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale all'interno dei quali lo/a studente abbia conseguito almeno 12 CFU in attività formative curriculari;
- 1 punto nel caso in cui l'Esame di Prova finale sia sostenuto entro il 31 dicembre del terzo anno di corso[1]; per gli studenti e le studentesse con disabilità, la durata normale del corso di studio viene estesa per un periodo commisurato alla disabilità. L'estensione è definita, in sede di riconoscimento della disabilità da parte dell'Ateneo, dal/dalla delegato/a alla Disabilità del Dipartimento e dal/dalla responsabile del corso di studio, sulla base della documentazione presentata, ed è comunicata all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti;
- 1 punto per la partecipazione con profitto a corsi extracurriculari di lingue offerti dal DEM e/o dal Centro Linguistico di Ateneo per il livello B1 (B1b per le lingue che lo prevedono) o superiore, diversi dalla madrelingua dello/a studente, con esclusione dei corsi relativi alla lingua di erogazione del corso di studio (di livello pari o inferiore a quello richiesto come requisito in entrata e uscita dallo stesso), nonché dei corsi frequentati per la partecipazione a programmi di mobilità e di quelli per cui sia espressamente previsto un punteggio aggiuntivo diverso[2];
- 1 punto per l'effettuazione del tirocinio, regolarmente registrato in carriera, per gli studenti iscritti al corso di laurea in Economia e Management;
- 1 punto per l'effettuazione del tirocinio con durata pari al doppio del minimo per gli studenti iscritti al corso di laurea in Gestione aziendale o in Amministrazione aziendale e diritto;
- 1 punto per studenti che abbiano partecipato ai Campionati Mondiali o Continentali assoluti (non giovanili);
- 2 punti per studenti che abbiano partecipato Giochi Olimpici assoluti (non giovanili).

Le interruzioni del normale percorso di studio dovute a malattia, maternità o altri motivi documentati sono automaticamente escluse dal calcolo della durata del corso degli studi.

[1] per gli studenti del corso part-time si intenda il **quarto** anno di iscrizione.

[2] si intenda massimo 1 punto.

4. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all'intero più vicino. Nel caso in cui tale risultato sia superiore o uguale a 110**,** la votazione finale è 110/110.

La lode viene assegnata nel caso in cui il risultato sia almeno pari a 111.